

5 abbonamenti  
H

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 settembre 1999

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

*Modalità di abbonamento e punti vendita:*

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## Riproduzione anastatica

### PARTE I

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

~~.....~~

Attuazione articolo 2, decimo comma, legge 25 marzo 1982, n. 94:  
 Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di domande per la concessione del «buono casa»: Revoca delle delibere di Giunta regionale n. 3745 del 6 luglio 1999 e n. 4714 del 7 settembre 1999 ..... Pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 1999, n. 4864.

Modifica e integrazione alla deliberazione di Giunta regionale 14 settembre 1999, n. 4772 ..... Pag. 11

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

14 SET. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

ADDI 14 SET. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICCO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Fasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: T.P.

DELIBERAZIONE N° 4772

OGGETTO: Attuazione articolo 2, decimo comma, legge 25 marzo 1982, n. 94: Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di domande per la concessione del "buono casa". Revoca delle delibere di Giunta Regionale n.3745 del 6 luglio 1999 e n.4714 del 7 settembre 1999.



CONSIDERATO che appare opportuno ampliare le categorie di richiedenti e di conseguenza, per una migliore comprensione del Bando, è opportuno revocare le precedenti delibere di Giunta n.3745 del 6 luglio 1999 e n.4714 del 7 settembre 1999, ed il relativo allegato;

RITENUTO che appare opportuno concedere, ai soggetti da individuare con le modalità previste nell'allegato avviso pubblico, l'importo massimo del buono casa nelle seguenti tre fasce:

- lire 40.000.000, 28.000.000 e 17.000.000 da riferirsi alle fasce reddituali previste dalla deliberazione CIPE del 30 luglio 1991 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 1991;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n° 127;

#### DELIBERA

1. Di ripartire le disponibilità di cui in premessa relative ai buoni casa per ambiti territoriali come da allegata Tabella 1) che forma parte integrante della presente deliberazione;
2. Di destinare le suddette disponibilità all'acquisto della prima casa nel Comune di Roma, nei capoluogo delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e nei seguenti comuni della provincia di Roma : Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Ardea, Campagnano di Roma, Castel Gandolfo, Castel San Pietro Romano, Cerveteri, Ciampino, Colonna, Formello, Frascati, Galliciano nel Lazio, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Marino, Mentana, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Monterotondo, Palestrina, Poli, Pomezia, Riano, Sacrofano, San Gregorio da Sassola, Tivoli, Zagarolo;
3. Di destinare le quote dei buoni casa indicate alla suddetta Tabella 1) per il 60% al soddisfacimento delle domande presentate dagli inquilini degli IACP, per il 15% per le domande presentate da giovani coppie e per il 15% per le domande presentate dalle forze dell'ordine tra i quali si devono intendere gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, agli Agenti di custodia, ai vigili del fuoco e alle Guardie Forestali e per il 10% per le domande presentate da persone singole;

Delle domande presentate vengono formati elenchi articolati nelle seguenti sezioni:

Sezione I - Inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica ( IACP) con contratto di locazione, ove non sussista patto di futura vendita, che siano legittimi assegnatari in regola con i pagamenti dei canoni e dei servizi;

Sezione II - Giovani coppie, che hanno contratto matrimonio in data non anteriore al 1° gennaio 1997 o che intendano contrarlo entro sei mesi dalla comunicazione regionale dell'ammissione della domanda al finanziamento purchè ciascuno dei coniugi o nubendi abbia una età non superiore a 35 anni, riferita alla data di pubblicazione sul B.U.R. del bando;

Sezione III - Appartenenti alle Forze dell'ordine (escluso gli appartenenti al servizio di leva e persone singole): sono considerati tali i corpi di polizia di Stato, della Guardia di finanza, degli agenti di custodia e dell'arma dei carabinieri; sono assimilati, ai fini esclusivamente del presente bando, appartenenti alle forze dell'ordine, gli appartenenti al corpo forestale dello stato ed i Vigili del fuoco.

Sezione IV - Persone singole.

4. Di approvare l'avviso pubblico per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui in premessa come da Allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione;
5. Di approvare con decreto del Presidente della Giunta regionale gli elenchi di priorità delle domande e le liste degli esclusi, al pagamento dei contributi agli aventi titolo provvederà l'assessore regionale all'urbanistica e casa;
6. L'assessorato urbanistica e casa curerà l'istruttoria delle domande e la verifica dei requisiti e delle condizioni di cui all'avviso pubblico suindicato, effettuando le comunicazioni e le richieste agli interessati ed impartendo le opportune istruzioni per la più sollecita attuazione della presente deliberazione;

La presente deliberazione e l'allegato avviso pubblico sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n° 127.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

15 SET. 1999



OGGETTO: Attuazione articolo 2, decimo comma, legge 25 marzo 1982, n. 94: Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di domande per la concessione del "buono casa". Revoca delle delibere di Giunta Regionale n.3745 del 6 luglio 1999 e n.4714 del 7 settembre 1999.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;

VISTO il Decreto legge 7 febbraio 1985, n.12, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1985, n. 118, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa, che all'articolo 3, nono comma, aveva stanziato somme per la concessione di contributi in conto capitale a privati di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto legge 23 gennaio 1982, n.9 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n.94;

VISTO il decreto interministeriale (Lavori pubblici-Tesoro) 1° agosto 1983, n. 2656 che definisce le modalità di erogazione dei buoni casa;

### PREMESSO:

- Che nella Regione Lazio la domanda di alloggi è divenuta sempre più pressante soprattutto per le situazioni di precarietà alloggiativa conseguenti al restringimento del mercato delle locazioni e alla diminuzione di costruzioni, in particolare nei capoluoghi di provincia, di nuovi alloggi da destinare all'edilizia residenziale pubblica;
- Che alle suddette necessità si è fatto fronte attraverso una programmazione articolata regionale che ha promosso ed incentivato sia le nuove costruzioni ed il recupero e sia la costruzione di alloggi da concedere in affitto;
- Che, inoltre, per gli interventi di recupero è in corso di definizione un apposito bando di concorso per la concessione di finanziamenti in conto capitale per la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici e per il recupero primario di alloggi privati;

CONSIDERATO che il Ministero Lavori Pubblici ha messo a disposizione della Regione per l'acquisto della prima casa:

- Con Decreto ministeriale 3 gennaio 1983, n. 11 lire 42.583.200.000;
- Con decreto ministeriale del 24 luglio 1985, n. 3064 lire 38.712.000.000;
- Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 contributi in annualità (1° limite di impegno) di lire 2.903.400.000;

CONSIDERATO che con deliberazioni consiliari del 21 settembre 1983, n.627 e 13 novembre 1986 n. 228 in attuazione delle citate leggi 25/80 e 118/85 si è proceduto alla destinazione e utilizzazione dei buoni casa;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale 12 febbraio 1991, n. 816 sono stati programmati mutui per lire 4.800.000.000 per l'acquisto di alloggi ai sensi dell'articolo 9 della legge 25/80;

CONSIDERATO che a fronte delle somme programmate risultavano non impegnati fondi pari a lire 15 miliardi in conto capitale;

CONSIDERATO, inoltre, che il Ministero Lavori Pubblici- segretario del CER- sta predisponendo il decreto di messa a disposizione della Regione delle giacenze spettanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 112/97, nel quale vengono confermate e ampliate le disponibilità residue sopra richiamate fino ad un importo complessivo di lire 40 miliardi;

CONSIDERATO che è particolarmente avvertita l'esigenza di continuare ad utilizzare le economie dei bandi precedenti per il medesimo scopo per cui erano stati destinati (buono casa);

CONSIDERATO, quindi che appare opportuno:

- Utilizzare le percentuali di ripartizione territoriale adottate con la deliberazione consiliare del 18.09.96 n.221 e riportate nella Tabella 1;
- Prendere in considerazione una parte delle categorie dei destinatari individuate con deliberazione consiliare n. 627/83 con l'aggiunta della categoria degli inquilini degli Istituti Autonomi Case Popolari che lasciano l'alloggio di edilizia residenziale pubblica per acquistare un alloggio di edilizia privata;
- Di limitare, in considerazione della esiguità dei finanziamenti, le destinazioni dei finanziamenti al Comune di Roma ed ai capoluogo delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e per quanto riguarda la provincia di Roma ai comuni che rientrano tra quelli individuati a "forte tensione abitativa";
- Attribuire le quote di finanziamento per le varie categorie di richiedenti secondo la seguente indicazione:
  - ◆ Inquilini IACP 60% dei finanziamenti;
  - ◆ Giovani coppie 15% dei finanziamenti;
  - ◆ Forze dell'Ordine 15% dei finanziamenti;
  - ◆ Persone singole 10% dei finanziamenti;

ALLEG. alla DELIB. N. *444*

DEL *14* SET. 1999

AVVISO PUBBLICO

Allegato "A"



Per la presentazione delle domande per beneficiare di un contributo in conto capitale (buono-casa) per l'acquisto della prima casa.

### CAPO I

1) possono presentare domanda le persone fisiche titolari di reddito proprio o comunque riferibile ad uno dei componenti il nucleo familiare anagrafico che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- (a) Inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica (IACP) con contratto di locazione, ove non sussista patto di futura vendita, che siano legittimi assegnatari in regola con i pagamenti dei canoni e dei servizi;
- (b) Giovani coppie, che hanno contratto matrimonio in data non anteriore al 1° gennaio 1997 o che intendano contrarlo entro sei mesi dalla comunicazione regionale dell'ammissione della domanda a finanziamento purchè ciascuno dei coniugi o nubendi abbia una età non superiore a 35 anni, riferita alla data di pubblicazione sul B.U.R. del bando;
- (c) Appartenenti alle Forze dell'ordine, escluso gli appartenenti al servizio di leva e persone singole: sono considerati tali gli appartenenti ai corpi di polizia di Stato, della Guardia di finanza, degli agenti di custodia e dell'arma dei carabinieri; sono assimilati, ai fini esclusivamente del presente bando, appartenenti alle forze dell'ordine, gli appartenenti al corpo forestale dello stato ed i Vigili del fuoco.

(d) Persone singole.

Ciascun richiedente deve indicare una sola delle suddette situazioni secondo la quale classificare la domanda.

2) le domande debbono essere presentate utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla Regione Lazio fotocopiando e compilando a macchina o a mano in stampatello, in maniera chiara e leggibile il modello di domanda allegato al presente avviso pubblico;

3) le domande debbono essere inviate esclusivamente a mezzo di raccomandata postale semplice senza avviso di ricevimento e senza busta, pena l'esclusione dal bando, al seguente indirizzo: Regione Lazio - Assessorato Urbanistica e Casa - Settore 35 - Via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma, entro e non oltre il sessantesimo giorno naturale consecutivo a quello di pubblicazione del presente avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede esclusivamente il bollo a datario apposto dall'ufficio postale di accettazione della raccomandata;

4) non può essere presentata più di una domanda per ciascun nucleo familiare;

5) non possono presentare domanda coloro che in precedenza - per l'acquisto della prima casa - hanno già usufruito - loro stessi od i componenti il nucleo familiare - di contributi pubblici in conto capitale o in conto interessi, ovvero hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o il contributo o con il finanziamento agevolato concessi, in qualunque forma e in qualunque luogo, dallo Stato, dalle Regioni o da altro Ente Pubblico;

### CAPO II

1) coloro che intendono presentare domanda, debbono possedere - alla data di acquisto dell'alloggio che dovrà essere posteriore a quella di pubblicazione del presente avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - i seguenti requisiti:

*dat*  
*1*  
*2*

- a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante e iscritto nelle liste di collocamento o esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune.

Per gli emigranti non è richiesto il requisito della residenza essendo sufficiente una certificazione comprovante l'impegno preso davanti all'autorità consolare di assumere la residenza, al rientro in patria, nel Comune ove avviene l'acquisto;

I militari di carriera, ai sensi degli artt. 1 e 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere, allorché lasceranno il servizio, mediante dichiarazione irrevocabile resa davanti al Sindaco del Comune della residenza prescelta che ne prende nota nei registri anagrafici;

- c) reddito complessivo annuo del nucleo familiare anagrafico non superiore a lire 50 milioni calcolato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni; per i nubendi si sommano i redditi di ciascuno di essi;

- d) impossidenza di altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nel comune o in uno dei comuni della provincia ove si acquista l'alloggio, da parte del richiedente, del coniuge non legalmente separato e dai componenti il proprio nucleo familiare, salvo il diritto di proprietà piena ed esclusiva sulla abitazione acquistata dopo la data di pubblicazione del presente avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e per il quale si richiede il contributo in conto capitale (buono-casa) previsto dal ripetuto presente avviso pubblico.

Per impossidenza s'intende mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa.

E' da considerarsi adeguato l'alloggio composto di un numero di vani pari a quello dei componenti il nucleo familiare, e, comunque, non inferiore a due, esclusi i vani accessori (corridoi, cucina e bagno/i);

E' da considerarsi in ogni caso adeguato l'alloggio con un numero di vani superiore a cinque qualunque sia il numero dei componenti il nucleo familiare.

Si considera, inoltre, non idoneo l'alloggio di cui il soggetto interessato è comproprietario con soggetti non facenti parte del nucleo familiare, purché, se abitato dal soggetto interessato unitamente al proprio nucleo familiare, risulti inadeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso; si considera altresì non idoneo l'alloggio di proprietà del richiedente del quale un soggetto non appartenente al nucleo familiare sia usufruttuario al 100%.

- e) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità.



*[Handwritten signature]*

### CAPO III

Non è ammesso l'acquisto di:

- a) quota-parte di alloggio di cui il richiedente o uno degli altri componenti il nucleo familiare sia comproprietario;
- b) alloggio o parte di esso fra ascendenti e discendenti di 1° e 2° grado in linea retta (padre/figlio, figlio/padre, nonno/nipote, nipote/nonno) e alloggio o parte di esso fra collaterali (fratello-fratello);
- c) alloggio che abbia caratteristiche di lusso;
- d) alloggio con categoria catastale A1, A6, A8, A9 e A11;
- e) alloggio con superficie utile abitabile (al netto dei soli muri perimetrali e di quelli interni) superiore a 110 mq;
- f) alloggio non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
- g) alloggio occupato da terzi;
- h) alloggio che abbia fruito o fruisca di agevolazione pubblica in qualsiasi forma concessa (concorso o contributo a totale o parziale carico pubblico, in conto capitale o in conto interesse) o di mutuo agevolato.

La conformità urbanistica di cui alla precedente lettera f) dovrà sussistere almeno prima dell'erogazione del finanziamento.

### CAPO IV

E' consentito, in deroga alle disposizioni del presente avviso pubblico che lo vietano, l'acquisto di un alloggio - avente le caratteristiche di cui al precedente Capo III - da parte degli inquilini dell'I.A.C.P. con contratto di locazione, ove non sussista patto di futura vendita, che siano legittimi assegnatari in regola con i pagamenti dei canoni e dei servizi; gli inquilini che potranno fruire del contributo in conto capitale (buono-casa) debbono impegnarsi con apposito atto d'obbligo, debitamente registrato, da presentarsi contestualmente all'atto di acquisto dell'alloggio, a lasciare libero da persone e cose l'alloggio di proprietà dell'I.A.C.P., dopo il termine improrogabile di trenta giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del provvedimento unico regionale di attestazione sui requisiti soggettivi ed oggettivi e di autorizzazione al pagamento del contributo in conto capitale (buono-casa), che sarà effettuato per il tramite della Tesoreria Regionale in Roma, Via della Pisana, 1301.

### CAPO V

Delle domande presentate è formato un elenco distintamente per il comune di Roma e per ciascuna delle province di Roma ( escluso il comune di Roma), di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

Ciascuno dei suddetti elenchi è articolato in sezioni corrispondenti alle categorie dei richiedenti di cui al precedente capo I.

Di tutte le domande presentate viene preliminarmente effettuato un sorteggio che stabilirà l'ordine di ciascuna domanda, le domande, quindi, saranno disposte all'interno di ciascuno dei suddetti

elenchi relativi all'ambito territoriale in cui si è dichiarato di voler acquisire l'alloggio e collocate nella sezione di pertinenza ordinandole, ad esclusione della categoria relativa a inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica (IACP), per fascia reddituale e all'interno di questa, secondo il numero risultante dal sorteggio. La fascia reddituale verrà stabilita secondo la delibera CIPE 30 luglio 1991 per l'accesso all'edilizia agevolata per alloggi in proprietà esclusiva, sulla base del reddito convenzionale del nucleo familiare anagrafico calcolato come da art.21 della legge 5 agosto 1978, n.457, ponendo a base del calcolo (salvo verifica in fase di accertamento dei requisiti) quanto dichiarato sulla domanda di partecipazione.

Per la categoria inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica (IACP) le domande saranno ordinate solo per ordine di sorteggio.

Le domande relative alle giovani coppie, appartenenti alle forze dell'ordine, persone singole, dopo il collocamento nelle rispettive graduatorie e nell'ambito delle fasce di reddito, saranno prese in considerazione; per il 60% delle disponibilità quelle collocate nella 1ª fascia reddituale, per il 30% quelle collocate nella 2ª fascia e per il 10% quelle collocate nella 3ª fascia.

Le domande spedite dopo il termine previsto al precedente capo I, o incomplete o non compilate in maniera univoca o non redatte sul modello regionale, sono considerate non ammissibili e vengono collocate nelle liste degli esclusi con la procedura sopradescritta; per tali domande non è ammessa sanatoria. Non sono comunque prese in considerazione domande presentate anteriormente alla pubblicazione del presente avviso.

Gli "Elenchi" e le "liste degli esclusi" sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; tale pubblicazione costituirà pubblicazione ufficiale a tutti gli effetti. Gli interessati possono, entro i successivi trenta giorni, segnalare alla Regione Lazio - Assessorato Urbanistica e Casa - Settore 35 - Via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma, eventuali errori in cui si sia incorsi nella formazione degli "elenchi" e della "lista degli esclusi", tenendo presente che le segnalazioni non possono riguardare integrazioni, modificazioni, correzioni di dichiarazioni effettuate nella domanda presentata.

## CAPO VI

I richiedenti utilmente collocati nelle sezioni dell'elenco regionale, ovvero coloro che coprono il finanziamento regionale, debbono presentare i seguenti documenti:

a) Autocertificazione contenente:

- (a) La data e luogo di nascita;
- (b) La residenza;
- (c) La cittadinanza
- (d) Lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
- (e) Lo stato di famiglia;
- (f) Situazione reddituale o economica del richiedente e del proprio nucleo familiare.

b) Dichiarazione del datore di lavoro attestante il comune ove il concorrente svolge la propria attività lavorativa continuativa soltanto nel caso in cui la residenza risulti diversa dal luogo di lavoro.

c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti la non titolarità del diritto di cui al precedente capo II, punto 1.

Inoltre:

per le giovani coppie di cui al precedente capo I: certificato di matrimonio; ovvero, se non ancora sposati, autodichiarazione congiunta dalla quale risulti l'impegno a contrarre matrimonio nel termine previsto nello stesso punto;

per gli appartenenti alle forze dell'ordine, tra i quali si devono intendere anche i vigili del fuoco, gli agenti di custodia e le guardie forestali, di cui al precedente capo I: certificato attestante tale qualifica rilasciato dalla competente autorità.





## CAPO VII

Il contributo in conto capitale (buono-casa) viene concesso nella seguente misura: lire 40.000.000, con un reddito fino a 25.000.000; lire 28.000.000 con un reddito da 25.000.001 a 30.000.000; lire 17.000.000 con un reddito da 30.000.001 fino a 50.000.000.

Per la determinazione del reddito valgono le disposizioni del precedente capo II. In ogni caso l'entità del buono casa non può superare l'importo del prezzo risultante dal contratto di compravendita o di assegnazione.

Verificati i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti punti, il contributo verrà erogato a favore degli aventi diritto a seguito della presentazione dell'originale o copia conforme autenticata del contratto di compravendita o dell'atto pubblico di assegnazione, stipulato successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso, regolarmente registrato e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

La stipula del suddetto contratto o atto di assegnazione deve aver luogo a pena di decadenza dal finanziamento, non oltre il termine di quattro mesi dal ricevimento della apposita comunicazione regionale; e la presentazione della stessa alla Regione deve avvenire, sempre a pena di decadenza dal finanziamento, non oltre trenta giorni successivi alla trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari.

Per i contratti o atti stipulati il notaio può dichiarare sotto la sua responsabilità che non ricorre alcuna delle cause di esclusione indicate al precedente capo III; in assenza di tale dichiarazione va presentata alla Regione perizia giurata di un tecnico per le condizioni di cui ai punti c), d), e), f), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente per le condizioni di cui ai punti a), b), g), nonché al venditore per la condizione di cui al punto h). Per le giovani coppie, qualora la stipulazione del suddetto contratto o atto intervenga prima della scadenza del termine di sei mesi, entro il quale va comunque contratto il matrimonio, l'erogazione del buono casa è sospesa fino al verificarsi della suddetta condizione.

Nell'atto di compravendita va obbligatoriamente:

- a) dato atto che l'acquisto dell'alloggio viene effettuato utilizzando il contributo di cui sopra;
- b) inserita la clausola che l'alloggio non può essere alienato a nessun titolo né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di cinque anni dalla data di stipula dell'atto di compravendita, con la sanzione che, in caso di inosservanza il beneficiario del contributo si obbliga a restituire alla Regione il contributo percepito con rivalutazione ed interessi.

Qualora le suddette clausole non dovessero figurare nell'atto di compravendita o di assegnazione, questo dovrà essere integrato con apposito atto d'obbligo notarile.

Inoltre entro il termine come sopra assegnato deve essere presentato il certificato di matrimonio per le coppie che lo hanno contratto dopo la pubblicazione del presente avviso

La Regione può svolgere, anche per campione, accertamenti sulle dichiarazioni rese.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a flourish.

Alla REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO URBANISTICA E CASA  
via del Caravaggio, 99 - 00147 ROMA

Bollo

## DOMANDA PER BUONO CASA

Il sottoscritto

nato a

il

residente in

via

cap

Codice fiscale

presa visione della deliberazione di Giunta Regionale del Lazio e dell'allegato avviso,  
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR)

### CHIEDE

la concessione del BUONO CASA per l'acquisto di un alloggio

nel Comune di

### DICHIARA

di rientrare in una delle seguenti categorie:

INQUILINI I.A.C.P.

Inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica (IACP) con contratto di locazione, ove non sussista patto di futura vendita, che siano legittimi assegnatari in regola con i pagamenti dei canoni e dei servizi.

GIOVANI COPPIE

Giovani coppie che hanno contratto matrimonio in data non anteriore al 1° gennaio 1997 o che intendano contrarlo entro sei mesi dalla comunicazione regionale dell'ammissione della domanda al finanziamento purché ciascuno dei nubendi abbia una età non superiore a 35 anni, riferita alla data di pubblicazione sul B.U.R. del bando

FORZE DELL'ORDINE

Polizia di Stato

Arma dei Carabinieri

Guardie di Finanza

Corpo Forestale

Agenti di Custodia

Vigili del Fuoco

PERSONE SINGOLE

dichiara inoltre che il reddito del proprio nucleo familiare per l'anno 1998 è così composto:


reddito da lavoro dipendente Lire:

figli a carico n..

reddito da lavoro autonomo Lire:

(data)

(firma)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

BANDO BUONI CASA -RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI

Tabella 1

PROVINCE	Percentuale ripartizione %	Importo Finanziamenti	Inquilini IACP 80%	Giovani coppie 15%	Forze dell'Ordine 15%	Persone singole 10%
FROSINONE	9,49	3.796.000.000	2.277.600.000	569.400.000	569.400.000	379.600.000
LATINA	11,77	4.708.000.000	2.824.800.000	706.200.000	706.200.000	470.800.000
ROMA CITTÀ	44,66	17.864.000.000	10.718.400.000	2.679.600.000	2.679.600.000	1.786.400.000
ROMA PROVINCIA	22,19	8.876.000.000	5.325.600.000	1.331.400.000	1.331.400.000	887.600.000
RIETI	5,15	2.060.000.000	1.236.000.000	309.000.000	309.000.000	206.000.000
VITERBO	6,74	2.696.000.000	1.617.600.000	404.400.000	404.400.000	269.600.000
	100	40.000.000.000	24.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	4.000.000.000

Stampa ufficiale della Municipalità di Frosinone, datata 10/05/2011, con firma.

Firma manoscritta.